

Allegato "C" al rep. 49287/26637

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Sede - Delegazioni

1.1 È costituita la Fondazione PATTI DIGITALI ETS.

1.2 La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo inizialmente determinato nell'atto costitutivo, successivamente deliberato dall'organo amministrativo. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune della sede non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

1.3 La Fondazione è un Ente del Terzo Settore regolata dalle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS) e residualmente dalle disposizioni del Codice Civile Libro I.

1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Scopo ed attività

2) La Fondazione è costituita per il perseguimento dei seguenti scopi:

- sviluppo e consolidamento di patti per l'educazione digitale sul territorio: supporto alla formazione di nuovi "Patti Digitali", intesi come alleanze per la gestione collettiva dell'educazione digitale, in tutto il territorio nazionale, evoluzione e consolidamento di quelli esistenti, affiancamento alle loro iniziative di sviluppo secondo i principi del "Manifesto dell'educazione digitale di comunità", del "Decalogo scuole" e delle altre iniziative messe in atto dalla rete dei Patti;

- Formazione: offerta di percorsi formativi e corsi per genitori, insegnanti, formatori, minori e adulti per lo sviluppo di un uso consapevole ed equilibrato delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, anche attraverso iniziative e corsi di formazione in contesti diversi fra i quali quelli scolastici, sanitari, professionali, aziendali, per sviluppare il benessere digitale, l'utilizzo consapevole dei media e dell'intelligenza artificiale, la conciliazione vita-lavoro e altre tematiche coerenti con il "Manifesto dell'educazione digitale di Comunità";

- Contribuire al dibattito culturale pubblico sulla regolazione sociale dell'innovazione delle tecnologie emergenti;

- Condurre ricerche per la valutazione di impatto su argomenti caldi del rapporto tra tecnologie emergenti e benessere;

- Esercitare attività di advocacy: sensibilizzazione politica di imprese e di altri attori rilevanti verso una regolamentazione politica e sociale dell'innovazione tecnologica;

- Contribuire allo sviluppo tecnologico stesso (hardware e software) perché questo sia più rispettoso del benessere e dello sviluppo della persona, e della crescita personale e sociale degli individui e dei gruppi e della realizzazione degli individui e dei gruppi sociali;

- Creare e contribuire a reti internazionali di riflessione e intervento sugli obiettivi sopra menzionati.

- Sostenere progetti inerenti alle finalità sopra descritte.

- Diffondere una cultura sull'uso congiunto di misure di protezione dei minori e educazione ai media, come strumenti per aumentare la

consapevolezza personale e sociale dell'impatto dei media.

Al fine di perseguire gli Scopi istituzionali, la Fondazione esercita, senza finalità di lucro, in via esclusiva o principale, le seguenti attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.1.1 Educazione, istruzione e formazione professionale di cui all'art. 5 Comma 1 Lettera d) del D.Lgs. 117/17.

2.1.2 Formazione universitaria e post universitaria di cui all'art. 5 Comma 1 Lettera g) del D.Lgs. 117/17.

2.1.3 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5 Comma 1 Lettera h) del D.Lgs. 117/17.

2.1.4 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali e di promozione e di fusione della cultura di cui all'art. 5 Comma 1 Lettera i) del D.Lgs. 117/17.

2.1.5 Formazione extra scolastica di cui all'art. 5 Comma 1 Lettera l) del D.Lgs. 117/17.

2.2 Tali attività potranno essere esercitate anche in rete o in "partnership", realizzando attività e progetti che rispondano ai bisogni dei destinatari.

2.3 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.4. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.

2.5 La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale anche dell'apporto delle attività prestate da volontari in forma libera e gratuita.

2.6 La Fondazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività istituzionali di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Articolo 3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni apportati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che a qualunque titolo pervengono alla Fondazione all'incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti a tale scopo secondo le norme del presente statuto;
- dalle rendite e dagli incrementi del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dagli avanzi di gestione delle attività di interesse generale e delle attività svolte dalla Fondazione nei limiti e termini di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
- dagli esiti della raccolta fondi.
- qualunque altra somma che sia pervenuta, a qualunque titolo, alla Fondazione.

3.2 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 4 - Esercizio finanziario

4.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

4.2 Il Consiglio di Amministrazione forma ed approva nei termini di legge il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso nonché il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Può inoltre predisporre un bilancio preventivo.

4.3 Per la redazione del bilancio e per la modalità di tenuta della contabilità si osservano le regole dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.4 La Fondazione agisce nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro, rispettando, in particolare, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017; è conseguentemente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Sono inoltre organi se esistenti:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Comitato Consultivo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- il Direttore Generale.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale di amministrazione della Fondazione.

È composto da un numero variabile di membri da 5 a 7: eletti dal Comitato dei Fondatori (se esistente e atto a deliberare ai sensi dell'art. 10) nel numero di 2 (nel caso il CdA abbia 5 o 6 membri) e 3 (nel caso in cui il Cda abbia 7 membri); e cooptati dal Cda stesso nel numero di 3 (se il Cda avrà 5 membri) o 4 (se il Cda è composto da 6 o 7 membri). Il primo CdA è composto dalle persone designate nell'atto costitutivo.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato, per qualunque ragione viene a mancare un membro del Cda, il Consiglio o il Comitato dei Fondatori (a seconda di chi lo ha nominato) provvede alla sua sostituzione e il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del CdA.

I Consiglieri nominati restano in carica sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo

relativo all'ultimo esercizio indicato nella nomina e possono essere rieletti.

6.3 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato dei Fondatori ed incompatibile con quella di componente dell'Organo di Controllo.

6.4 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. predisporre i programmi e indicare gli obiettivi della Fondazione;
- b. predisporre, ove opportuno, regolamenti per il funzionamento della Fondazione; la modifica di detti regolamenti non costituisce modifica dello Statuto;
- c. individuare, ove opportuno, dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- d. predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
- e. predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio sociale nonché, se del caso, il bilancio di previsione;
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g. deliberare eventuali modifiche statutarie che devono essere ratificate dal Comitato dei Fondatori se esistente;
- h. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; questa delibera deve essere ratificata dal Comitato dei Fondatori se esistente;
- i. deliberare sulla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- l. nominare i membri del Comitato Consultivo;
- m. nominare i membri del Comitato Scientifico;
- n. nominare Amministratori Delegati per il componimento di attività determinate;
- o. nominare il Direttore Generale;
- p. ammettere i richiedenti a far parte dell'Assemblea dei partecipanti.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta da far pervenire a tutti gli aventi diritto con mezzi idonei che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione da parte di ciascuno dei destinatari e deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano.

6.7 Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 7 - Presidente della Fondazione

7.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

7.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; può nominare procuratori, anche alle liti per singoli atti.

7.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 8 - Vicepresidente

È nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha funzioni vicarie del Presidente che sostituisce in caso di sua mancanza; nei confronti dei terzi della mancanza del Presidente fa fede la dichiarazione resa dal Vicepresidente.

Articolo 9 - Organo di controllo e revisione

9.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Comitato dei Fondatori. L'Organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; in tal caso, almeno due componenti effettivi ed uno supplente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

9.2 Esso resta in carica fino alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

9.3 L'Organo di controllo è nominato dal Comitato dei Fondatori (in mancanza del Comitato dei Fondatori è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Assemblea dei Partecipanti), vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alla Legge.

9.4 I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

9.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con modalità

non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le medesime condizioni previste dal presente Statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di controllo.

9.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9.7 All'Organo di controllo può essere affidata anche la revisione dei conti qualora non vi sia un revisore. In questo caso tutti i membri devono essere iscritti al registro dei revisori.

9.8 I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto ad un compenso determinato da chi lo nomina.

Articolo 10 - Comitato dei Fondatori

10.1 È composto da coloro che hanno costituito la Fondazione e dalle persone dai medesimi cooptate con delibera assunta a maggioranza dei due terzi. Tutti i componenti restano in carica sino a dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità, ovvero sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

10.2 Il Comitato dei Fondatori, è il custode ed il garante delle finalità istituzionali della Fondazione.

Al medesimo spettano le seguenti competenze:

- a) nominare membri nel CdA, successivo al primo nominato CdA nell'atto costitutivo, in numero di 2 (nel caso il Cda abbia 5 o 6 membri) e 3 (nel caso in cui il Cda abbia 7 membri);
- b) nominare l'Organo di Controllo;
- c) esprimere pareri, su richiesta del CdA;
- d) esercitare le altre facoltà previste da questo Statuto.

Il Comitato può eleggere nel suo seno un Presidente.

10.3 Il Comitato delibera la propria costituzione e può deliberare il proprio scioglimento con il voto unanime di tutti i componenti quando ritenga non più necessaria la sua presenza all'interesse della Fondazione. Deliberato lo scioglimento le funzioni proprie sono svolte dagli altri organi della Fondazione secondo le previsioni di questo statuto.

Lo scioglimento del Comitato dei Fondatori non costituisce modifica di questo statuto.

Sciolto il Comitato dei Fondatori, tutte le disposizioni di questo Statuto che adesso si riferiscono si hanno come non scritte.

10.4 Nella delibera di nomina dei membri del CdA, successivo al primo, il componente del Comitato dei Fondatori che è candidato al CdA o ne fa già parte non esercita il diritto di voto.

10.5 I poteri di nomina del CdA da parte del Comitato dei Fondatori trovano applicazione solo se il Comitato dei Fondatori stesso è composto da un numero uguale o superiore a 15. Se il numero è inferiore a 15, il CdA coopta tutti i suoi componenti.

10.6 Qualora il Comitato dei Fondatori non sia in grado di esprimere in tutto o in parte i membri del CdA che gli spettano in base a questo statuto, sarà il CdA stesso a cooptarli tra i candidati.

10.7 I componenti del Comitato dei Fondatori possono recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.

10.8 Il consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato dei Fondatori un

report annuale sulle attività della Fondazione e sull'andamento economico-finanziario. Su tale relazione annuale il Comitato dei Fondatori esprime le proprie osservazioni e i propri suggerimenti, non vincolanti.

10.9 Il Comitato dei Fondatori può essere consultato preventivamente su strategie e progetti pluriennali della Fondazione, esprimendo parere non vincolante.

Articolo 11 - Assemblea dei partecipanti

11.1 È l'organo assembleare che raccoglie le persone che sostengono a vario titolo l'attività istituzionale della Fondazione ammesse a farvi parte su loro domanda con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'assemblea ha funzioni generali consultive e di supporto all'attività del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha le seguenti particolari facoltà:

- formulare proposte per le attività da svolgere;
- dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
- dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione, scissione o estinzione della Fondazione.

11.3 L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente che rappresenta il Comitato nei confronti degli altri organi della Fondazione. Il Presidente può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione se invitato e comunque senza diritto di voto.

11.4 L'Assemblea delibera a maggioranza dei suoi componenti che possono intervenire di persona o mediante delega ad un altro associato; ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

11.5 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

11.6 Le riunioni assembleari possono tenersi anche in audiovideo conferenza con le medesime modalità che il Presidente dello Statuto prevede per il Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 - Il Comitato Consultivo

Il Cda può costituire un Comitato consultivo, composto da membri nominati dal CdA in ragione di particolari competenze sui temi della Fondazione, capacità di attrarre fondi, capacità di diffondere le attività della Fondazione o contribuire al raggiungimento delle sue finalità. Le nomine nel Comitato Consultivo possono essere revocate dal Comitato dei Fondatori entro 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali la delibera si intende validamente assunta. Il Comitato Consultivo ha funzione propositiva e potere consultivo non vincolante sulle attività della Fondazione.

Articolo 13 - Il Comitato Scientifico

Il Cda può costituire un Comitato scientifico, composto da membri nominati dal CdA in ragione di particolari competenze scientifiche sui temi della Fondazione. Le nomine nel Comitato Scientifico possono essere revocate dal Comitato dei Fondatori entro 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali la delibera si intende validamente assunta. Il Comitato Scientifico ha funzione propositiva e potere consultivo non vincolante sulle attività della Fondazione.

Articolo 14 - Direttore Generale

14.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al di fuori del

proprio organico, un direttore generale scelto fra persone di comprovata qualità e competenze in relazione all'attività della Fondazione, e deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, i poteri e le facoltà che in base a questo Statuto spettano al Direttore Generale devono essere dal medesimo esercitate nell'interesse della Fondazione in quanto e nella misura in cui sono affidate al medesimo dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 Su indirizzo del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività della Fondazione e agli altri argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Direttore Generale è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In particolare:

- a) rappresenta la Fondazione, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio;
- b) dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati e con vincolo di bilancio, l'attività della Fondazione, destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie e organizzative assegnategli;
- c) partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- d) è responsabile dell'amministrazione dei fondi affidatigli e ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale;
- e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) decide sulla disposizione e l'assunzione del personale a tempo determinato, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro; sottoscrive per conto della Fondazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni; esercita per conto della Fondazione i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del personale;
- g) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- h) può conferire delega a terzi soltanto per singoli atti di sua competenza.

Articolo 15 - Requisiti di onorabilità

15.1 I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza adeguati alle attività istituzionale della Fondazione.

15.2 Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza del soggetto dalla carica stessa.

15.3 Sono considerati requisiti minimi di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi

della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

15.4 I soggetti destinati a rivestire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti preferibilmente tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti nei campi di intervento della Fondazione.

15.5 Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Fondazione.

Articolo 16 - Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che decide anche della devoluzione delle sopravvenienze attive nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Lo scioglimento deve essere ratificato dal Comitato dei Fondatori.

Articolo 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e, in mancanza, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to GIOVANNA IANNANTUONI

F.to DANIELE CUDER

F.to STEFANIA GARASSINI

F.to SIMONE LANZA

F.to BRUNELLA FIORE

F.to MARCO GUI

F.to STEFANO BOATI

F.to CHIARA RESPI

F.to GROLO MARCO

F.to FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.to STEFANO MARINONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale